

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta  
Dott. Virginia SANGIUOLO -Presidente  
Dott. Maria Teresa ODDONE -Consigliere  
Dott. Riccardo BAUDINELLI -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa n. R.G. promossa da ..... v. .... appellanti  
nel confronti di ..... con gli Avv.ti ..... I e  
..... appellata

A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale in data 13/2/2014;

Udito il relatore ed esaminati gli atti;

Ritenuto che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non potendosi affermare che non vi sia alcuna probabilità di accoglimento dell'appello, in quanto, le critiche degli appellanti alla sentenza appellata non appaiono *prima facie* completamente destituite di fondamento, sugli aspetti di seguito indicati:

- sia la CTU, pur integralmente recepita nella sentenza appellata, sia come del resto lo stesso quesito conferito al CTU sembrano in contrasto con alcune affermazioni di principio contenute nella sentenza medesima, in materia di anatocismo, ed in particolare riguardo alla necessità di rinegoziare le relative clausole, nonché con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, che sembrano escludere la possibilità di convalida ex post delle clausole di capitalizzazione trimestrale passiva per i rapporti bancari in essere prima del 9/4/2000, data di entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 (Cass. S.U. 21905/2004; Cass. S.U. 2441/2010; Corte Cost. n. 425/2000; Corte Cost. n. 78/2012), mentre attualmente l'anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dalla L. 27/12/2013 n. 147, che ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 120 TUB nel senso di consentire solo la contabilizzazione e non più la capitalizzazione degli interessi;
- riguardo all'inclusione della CMS nel calcolo degli interessi, l'affermazione della sentenza appellata, secondo la quale le Istruzioni della Banca d'Italia non inserivano la CMS nel calcolo del TEG, non sembra tenere conto del fatto che occorre verificarne la conformità alla norma legislativa, in attuazione della quale furono emanate, richiamando anche l'art. 2bis D.L. 185/2008 conv. con mod. nella L. n. 2/2009 ed il contenuto delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, diramate nell'agosto 2009; né basta a considerare superata la questione la circostanza che la CTU e la sentenza appellata abbiano già escluso il conteggio della CMS (p. 10 relazione di CTU, p. 15 sentenza appellata) perché se, entrando la CMS nel calcolo del TEG, dovesse risultare superato il tasso di soglia e gli interessi assumere

carattere usurario, ne conseguirebbe l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., venendo esclusa del tutto la debenza degli interessi nel periodo considerato; anche in ordine alla pattuizione dei tassi di interesse, la CTU non sembra avere fatto chiarezza, dal momento che nella sentenza sul punto si rinvia ad una parte della CTU nella si affronta il diverso argomento dell'anatocismo, e non quello della pattuizione sui tassi di interessi;

Ritenuto che, in relazione alle questioni poste con l'appello ed ai rilievi sopra evidenziati, la Corte - naturalmente riservata alla sede decisoria ogni definitiva ed eventualmente diversa valutazione - ravvisa la necessità istruttoria di disporre nuova indagine tecnica diretta, sulla base della documentazione bancaria in atti, alla ricostruzione del rapporto di dare/avere tra la parti relativamente ai c/c nn. 1695, 1696 e 1697 presso il

- attenendosi ai criteri di seguito indicati:
1. riguardo alla misura dei tassi debitori, qualora non sussista pattuizione scritta, applichi il tasso determinato per legge in base alla normativa in vigore nel periodo considerato;
  2. riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, escludere gli effetti della capitalizzazione degli interessi che risulti essere stata operata sul conto, sino alla data del 8/10/2000;
  3. sempre riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, qualora la relativa clausola non sia stata approvata dal correntista, escludere gli effetti della capitalizzazione degli interessi che risulti essere stata operata sul conto, anche con decorrenza dal 8/10/2000;
  4. riguardo al carattere usurario degli interessi applicati, verifichi il superamento del tasso di soglia previsto alla legge 108/1996, utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 2bis D.L. 185/2008 conv. con mod. nella L. n. 2/2009 e dalle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, diramate nell'agosto 2009, e quindi inserendo la CMS nel calcolo del TEG; qualora risulti il superamento del tasso di soglia, escluda l'applicazione di interessi nei periodi considerati;
  5. specificare per ciascuna delle voci sopra indicate l'importo relativo che concorre alla rideterminazione dei saldi finali dei conti in esame;

Ritenuto che - riservata naturalmente alla sede decisoria ogni diversa e più approfondita valutazione - non si ravvisa la necessità istruttoria di ammettere i capitoli di prova dedotti da parte appellante con richiamo alla memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c.;

P. Q. M.

Rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

Nomina consulente in ordine all'indagine tecnica di cui al sopra articolato quesito, il dott. [nome] con studio in [indirizzo].

e rissa per il suo giuramento l'udienza collegiale in data 10/4/2014 ore 9,30, con termine sino alla stessa udienza per la eventuale nomina di consulenti tecnici di parte. Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge anche al CTU nominato.

Genova, 11/3/2014.

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI GENOVA  
Depositato in Cancelleria il 11/3/2014